



STATUTO DELLA “SEZIONE PROVINCIALE DI MILANO” ASSOCIAZIONE SPORTIVA CONVENZIONATA FIPSAS

Art. 1 Costituzione - Denominazione - Sede

Tra tutti gli affiliati alla F.I.P.S.A.S. esistenti nel territorio della provincia di Milano è costituita una Associazione denominata “Sezione provinciale di Milano convenzionata FIPSAS” con sede in Milano; in seguito denominata “Sezione”.

La “Sezione” è apolitica e non ha scopo di lucro.

Ad essa possono partecipare anche altri soggetti : Associazioni - Società - Enti e persone fisiche che organizzino o pratichino a livello amatoriale le discipline della pesca sportiva in acque interne e nel mare, delle attività subacquee e del nuoto pinnato ed orientamento; o perseguano la tutela e l’incremento del patrimonio ittico nazionale ed il miglioramento dell’ambiente naturale.

Art. 2 Durata

La “Sezione” ha durata illimitata.

Art. 3 Scopi

La “Sezione” ha lo scopo di:

- 1 organizzare l’attività sportiva nel rispetto delle disposizioni della F.I.P.S.A.S., e quella amatoriale dei soci;
- 2 gestire le acque e gli impianti sportivi esistenti nell’ambito territoriale della provincia, di proprietà o in affitto; o a qualunque altro titolo concessi;
- 3 rappresentare, su espresso mandato degli stessi nella negoziazione dei diritti di immagine e di diffusione radio-televisiva compresa la sponsorizzazione e la tutela dei marchi; ferma la salvaguardia dei diritti singoli e specifici degli associati;
- 4 rappresentare i soci nella tutela di ogni altro interesse collettivo o comune di natura patrimoniale;
- 5 elaborare schemi di norme e di complessi normativi in materia di Protezione Civile ed inviarne il testo alla FIPSAS e/o al Comitato Regionale competente per territorio;
- 6 promuovere e diffondere la conoscenza di usi, consuetudini e tradizioni storiche relative all’esercizio delle attività sportive e della FIPSAS nella Provincia di Milano.

La “Sezione”, inoltre, con i criteri e le modalità fissate in apposite convenzioni stipulate con la F.I.P.S.A.S. e nel rispetto delle disposizioni statutarie e regolamentari di quest’ultima:

- 1 promuove e gestisce il tesseramento Federale nell’ambito della provincia;
- 2 organizza gare, manifestazioni e campionati o altra manifestazione che la Federazione intenda far svolgere nel territorio della provincia;
- 3 gestisce, nell’esclusivo interesse degli affiliati e dei tesserati, le acque e gli impianti che la F.I.P.S.A.S. ha in proprietà o in affitto, esistenti nell’ambito territoriale della provincia, al fine di promuovere l’attività sportiva federale, secondo il disposto dell’art. 2 dello Statuto della F.I.P.S.A.S.;
- 4 provvede alla formazione tecnica di istruttori delle acque interne, degli istruttori delle attività subacquee e di nuoto pinnato e di guardie giurate volontarie, per la tutela del patrimonio ittico, la salvaguardia ed il recupero ecologico ed ambientale del territorio di competenza.

Per l'attuazione di questi programmi la Sezione può costituire organismi operativi invitando a parteciparvi Enti, Associazioni e persone interessate alle attività federali.

Per lo stesso scopo la Sezione può aderire ad organismi che si interessano di attività federali.

Art. 4 Ammissione di nuovi soci

Possono essere ammessi come soci, oltre alle Associazioni affiliate successivamente alla data di costituzione della Sezione, i soggetti non affiliati previsti agli art 1) e 3) che ne facciano richiesta.

Sull'accettazione delle domande decide il Consiglio Direttivo a maggioranza semplice; contro le delibere di rigetti del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci che deciderà con la stessa maggioranza.

Art. 5 Diritti e doveri dei soci

I soci si impegnano a rispettare le disposizioni statutarie e regolamentari della Sezione.

I soci affiliati inoltre sono tenuti a rispettare le disposizioni del CONI, lo Statuto ed i Regolamenti della F.I.P.S.A.S. nonché tutte le deliberazioni degli organi centrali e periferici di detta Federazione loro destinati. I soci hanno diritto a partecipare alla vita della Sezione ed a stabilire la struttura e l'indirizzo mediante il voto espresso in assemblea.

Ad ogni socio è rilasciato un attestato della qualità rivestita che lo legittima all'esercizio dei suoi diritti statutari ed al godimento degli eventuali vantaggi offerti dalla Sezione. I soci devono:

- a) rispettare i principi etici dello sport e le disposizioni del presente Statuto ed i Regolamenti della Sezione;
- b) versare puntualmente le tasse sociali stabilite e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere alla Sezione.

Art. 6 Estinzione del rapporto

Il rapporto sociale si estingue:

- a) per i soggetti affiliati, con la revoca dell'affiliazione da parte della F.I.P.S.A.S.;
- b) con lo scioglimento della società, associazione o organismo;
- c) con il recesso da parte del socio;
- d) per i soggetti non affiliati, con l'esclusione dalla Sezione deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo in presenza di azioni e comportamenti gravemente contrari ai principi dell'etica civile e sportiva, nonché ai doveri stabiliti dal presente statuto.

Art.7 Tasse Associative

Le tasse associative, i termini di pagamento e le relative modalità sono determinate dalla Assemblea. La tassa associativa vale per l'intero anno solare e non è frazionabile né trasmissibile.

Art. 8 Organi della "Sezione"

Sono organi della "Sezione":

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Probiviri;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 9 Assemblea

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea *ordinaria* ha luogo: ogni anno entro il 15 febbraio per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e del bilancio di previsione;

L'assemblea *ordinaria* o *straordinaria* ha luogo inoltre: quando il Consiglio Direttivo ritenga opportuno convocarla per discutere questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione; quando almeno 1/5 dei Soci ne richieda la convocazione al Consiglio Direttivo specificando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

L'assemblea *straordinaria* ha luogo quando il Consiglio Direttivo sia dimissionario.

L'assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente della "Sezione" con lettera semplice nonché per affissione nella Sede della "Sezione" almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea stessa.

L'avviso di convocazione dovrà contenere la data e l'ora della riunione in prima convocazione e quelle in seconda convocazione nonché l'ordine del giorno.

Qualora il Consiglio Direttivo non provveda tempestivamente alla convocazione delle assemblee ordinarie e della assemblea straordinaria richiesta dai soci entro 30 giorni da tale richiesta, la convocazione potrà essere indetta, dal Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti.

L'assemblea è costituita dai Presidenti (o loro Delegati) degli affiliati, associazioni ed enti di cui all'art. 1 e 3; dai rappresentanti dei Soci persone fisiche. Al fine di assicurare nell'esercizio dei diritti la parità di rappresentanza tra affiliati, associazioni ed enti e soci persone fisiche, i rappresentanti di questi ultimi in numero pari a un decimo dei presidenti, o delegati degli affiliati, e di associazioni od enti, avranno diritto di voto unitario, come il presidente o delegato di affiliato, purché siano portatori - ognuno - di almeno 15 deleghe di soci singoli; Deleganti e loro rappresentanti non devono essere iscritti a sodalizi affiliati da almeno 3 anni.

Ogni avente diritto a voto può essere portatore di due deleghe oltre la propria e ciò nel rispetto della rappresentanza di competenza : affiliati , associazioni, enti e persone fisiche.

Partecipa all'assemblea senza diritto di voto, il Delegato Provinciale.

La validità di costituzione dell'Assemblea è accertata dalla Commissione Verifica Poteri nominata dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea sarà regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei rappresentanti degli associati o loro delegati. Trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione l'assemblea si intenderà validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto a voto.

Hanno diritto a voto i Soci in regola che non siano morosi.

Una volta costituita, l'Assemblea è diretta da un Presidente eletto dalla stessa Assemblea assieme ad un Vicepresidente come collaboratore e ad un Segretario con funzione di verbalizzante.

Le deliberazioni dell'assemblea saranno assunte a maggioranza semplice, fatta eccezione per le deliberazioni concernenti lo scioglimento della "Sezione" e le modifiche dello Statuto che dovranno essere approvate col voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti aventi diritto a voto.

Tutte le deliberazioni debbono risultare nel verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea; e saranno trascritte nell'apposito registro assembleare.

Art.10 Presidente

Il Presidente della "Sezione" eletto dalla assemblea rappresenta, anche agli effetti di legge, la "Sezione" stessa. Convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni; firma il preventivo ed il rendiconto annuale da presentare ai soci; vista, di regola, la corrispondenza; dichiara aperte le assemblee.

In caso di sua assenza o temporaneo impedimento le sue funzioni sono esercitate da un Vice Presidente eletto in seno al Consiglio Direttivo o, in difetto, dal Consigliere più anziano.

Art. 11 Consiglio Direttivo

La "Sezione" è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente, da 1 Vice Presidente e da un numero di Consiglieri non inferiore a 9 e non superiore a 13, eletti dall'assemblea di cui almeno uno in rappresentanza di ognuno dei Settori Sportivi federali presenti nella provincia.

Il Presidente può chiamare e far parte del Consiglio Direttivo persone particolarmente esperte in attività istituzionali federali. Tali consiglieri - in numero non superiore a tre - durano in carica quanto il Consiglio Direttivo, salvi i casi di impedimento o dimissioni. Essi partecipano alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto e non sono conteggiati nel numero di componenti lo stesso Consiglio.

Qualora nel Consiglio Direttivo sia o siano eletti anche soci persone fisiche, questi ultimi esprimeranno voti nelle sole materie attinenti alla gestione delle acque.

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti. Il numero dei Consiglieri è stabilito dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni coincidenti con il quadriennio Olimpico. I suoi membri sono rieleggibili.

Al Consiglio Direttivo è attribuita la gestione tecnica, amministrativa ed organizzativa della "Sezione".

Il Consiglio Direttivo:

indice le Assemblee; approva le norme regolamentari della "Sezione" e le loro modifiche; delibera l'ammissione e l'esclusione dei Soci; nomina il Segretario ed il Cassiere; assume ogni altra deliberazione necessaria alla ordinaria attività della "Sezione" che non sia di competenza di altri organi.

Il Consiglio si riunisce ad iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno la metà dei Consiglieri.

Alle riunioni del Consiglio partecipa il Delegato Provinciale, senza diritto a voto.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Le adunanze del Consiglio Direttivo saranno valide con l'intervento personale della maggioranza dei Consiglieri.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive, sarà ritenuto dimissionario dal Consiglio. Al Consigliere, per qualsivoglia motivo dimesso subentra il candidato, primo dei non eletti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo verranno prese a maggioranza semplice e saranno verbalizzate nell'apposito libro sociale dal Segretario.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione, per l'indizione dell'assemblea e si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo quando sia dimissionario il Presidente o quando sia dimissionaria contemporaneamente almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Art. 12 Collegio dei Probiviri

L'assemblea ordinaria nomina tra i soci il Collegio dei Probiviri che dura in carica un quadriennio ed i cui membri sono rieleggibili. Essi è composto di tre membri e di un supplente. I membri effettivi nominano: al suo interno - il Presidente del Collegio. Il membro supplente partecipa alle riunioni del Collegio - senza diritto di voto.

Il Collegio dei Probiviri ha la funzione di riesaminare in seconda istanza, su ricorso dei soci interessati, i provvedimenti del Consiglio Direttivo in materia disciplinare.

Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato.

Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati.

Art. 13 Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea ordinaria nomina il Collegio dei Revisori dei Conti al quale competono le funzioni che gli attribuisce il Codice Civile.

Il Collegio è composto da tre membri effettivi e uno supplente. I membri effettivi nominano, all'interno del Collegio, il suo presidente.

Art. 14 Risorse Finanziarie

Le risorse finanziarie della "Sezione" sono costituite da:

contributo F.I.P.S.A.S. nelle spese di funzionamento;

contributi degli associati e dei tesserati della provincia;

introiti derivanti da attività o iniziative strumentali al perseguimento di scopi associativi;

introiti da pubblicità, commercializzazione e diritti radiotelevisivi riguardanti gare e manifestazioni organizzate;

contributi di Enti pubblici e privati.

L'Associazione non può distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 15 Bilancio di previsione e rendiconto economico e finanziario annuale

La gestione sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il Consiglio Direttivo presenterà ogni anno all'assemblea ordinaria, per l'approvazione, il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio di previsione assieme alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Direttivo dovrà depositare, almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea, il bilancio preventivo, il rendiconto e la relazione con tutti i relativi allegati presso la Segreteria della "Sezione", consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano

Art. 16 Sanzioni disciplinari

Al Socio che si renda colpevole di mancanze disciplinari potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- a) ammonizione;
- b) ammenda;
- c) sospensione dall'esercizio del diritto di voto nelle assemblee;
- d) esclusione dalla Sezione, per i soggetti non affiliati.

Art. 17 Scioglimento dell'Associazione

Nel caso di approvazione dello scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Straordinaria è tenuta a deliberare la forma ed i modi delle eventuali residue consistenze patrimoniali, e tanto al fine di assolvere gli obblighi pregressi. Le residue consistenze patrimoniali, comunque costituite, dovranno essere devolute ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Art. 18 Disposizioni finali

Per tutto quanto non sia previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile.

Art. 19 Entrata in vigore

Il presente Statuto e le sue eventuali modifiche entrano in vigore il giorno successivo a quello della approvazione da parte del Consiglio Federale della F.I.P.S.A.S..